

id. 1258439

**“Piano attuativo ex Comparto 51, Marina di Pietrasanta, loc. Tonfano”
(L.R. 10/2010, art.22 - D.Lgs. 152/2006)**

Relazione tecnica

Verifica di assoggettabilità alla procedura di VAS

Con Delibera di Giunta Comunale n.114 del 05.05.2012 è stata individuata, quale Autorità Procedente per la VAS, il Consiglio Comunale e, quale Autorità Competente l'Ufficio Ambiente.

Con nota ID 1217082 del 25.08.2017 l'Ufficio Urbanistica ha trasmesso la “Relazione Motivata” unitamente agli elaborati modificati per ulteriore verifica del parere già espresso con DD 2282/2015 di esclusione, ai sensi del comma 4, art. 12 del D.Lgs. 152/2006, dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

Con nota pec prot. 31126 del 05/09/2017 è stato richiesto parere ex art. 22 L.R. 10/2012 agli enti competenti (Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggio per le Province di Lucca e Massa Carrara, NURV Nucleo Regionale Unificato di Valutazione e Verifica della Regione Toscana, ARPAT – Area Vasta Costa – Dipartimento di Lucca).

La stessa nota è stata notificata, in data 19/10/2017, a NURV Nucleo Regionale Unificato di Valutazione e Verifica della Regione Toscana ed ARPAT – Area Vasta Costa – Dipartimento di Lucca e, in data 24/10/2017, alla Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggio per le Province di Lucca e Massa Carrara.

Entro i termini richiesti dalla normativa risulta pervenuto:

- il parere di ARPAT – Area Vasta Costa – Dipartimento di Lucca prot. 80857 del 16/11/17 (ns prot. 39927 del 17/11/17) che esprime *“condivisione alla scelta di non assoggettare a VAS il piano attuativo in oggetto”* precisando che *“le variazioni ed integrazioni apportate al PA, già oggetto di VAS, non interferiscono e non variano i carichi insediativi già considerati (sia in termini quantitativi, che qualitativi e funzionali), in quanto riguardano esclusivamente il miglioramento dell'assetto planivolumetrico per il miglior adeguamento alla disciplina del PIT/PPR, modifiche ed integrazioni quindi che non incidono, rispetto al piano originario, sul sistema delle risorse ambientali interessate sul sistema delle dotazioni e dei servizi territoriali (prestazioni ambientali), migliorando al contempo ed indiscutibilmente la qualificazione paesaggistica e quindi gli effetti sulla specifica risorsa paesaggio”*.

L'obbiettivo del “Piano attuativo ad iniziativa privata relativo all'area denominata Comparto 51, posto in via Catalani angolo via Bellini”, consiste nella realizzazione di un insediamento turistico ricettivo articolato su più unità immobiliari con *“l'obbiettivo di produrre un assetto territoriale ed un nuovo insediamento che meglio risponda alla realizzazione di una parte organica di città, a strutturato contenuto progettuale, dove la trasformazione del significativo vuoto urbano determini la formazione di una “cerniera verde” tra l'insediamento compatto della Marina e quello meno denso a monte del Tonfano, adeguatamente attrezzata con strutture ed infrastrutture territoriali ad elevato contenuto di sostenibilità, secondo le specifiche indicazioni formulate nell'Atlante dei progetti del R.U. (percorsi ciclo pedonali, spazi di relazione e sosta attrezzati, parcheggi e “stanze verdi”, etc..)”*, cit. par. 4.1. Progetto preliminare di P.A., indicazioni e azioni conseguenti del Documento Preliminare e di Verifica di Assoggettabilità (VAS) già trasmesso dalla U.O. Urbanistica con nota id. 1012543 del 29/01/2015 per la verifica di assoggettabilità a VAS di cui alla DD 2282/2015.

Dalla “Relazione Motivata” trasmessa con nota ID 1217082 del 25.08.2017 *“le variazioni ed integrazioni apportate al PA, già oggetto di VAS, non interferiscono e non variano i carichi insediativi già considerati (sia in termini quantitativi, che qualitativi e funzionali), in quanto riguardano esclusivamente il miglioramento dell'assetto planivolumetrico per il miglior adeguamento alla disciplina del PIT/PPR, modifiche ed integrazioni quindi che non incidono altrimenti e diversamente rispetto al piano originario sul sistema delle risorse ambientali interessate (potenziali effetti) e sul sistema delle dotazioni e dei servizi territoriali (prestazioni ambientali), migliorando al contempo ed indiscutibilmente la qualificazione paesaggistica e quindi gli effetti sulla specifica risorsa paesaggio”*.

Dalla “Relazione di Verifica di Coerenza e Conformità al Piano di Indirizzo territoriale (P.I.T.) con Valenza di Piano Paesaggistico (P.P.R.)” trasmessa con id. 1217082 del 25.08.2017, paragrafo 6. Conclusioni:

“non si ravvisano profili di incoerenza o contrasto né con il P.S., né con il RU.

Per quanto riguarda invece la verifica di conformità paesaggistica, da considerare in relazione alla disciplina dei Beni paesaggistici formalmente riconosciuti, ed in particolare:

- Beni ex art. 136 del Codice ed in particolare: Vincolo paesaggistico diretto cod. id. 94 – 1953;

- Beni ex art. 142 del Codice ed in particolare: Territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento”:

contenuto specifico del P.I.T. con valenza di P.P.R.; il P.A.:

- rispetta e recepisce le prescrizioni pertinenti, come indicate al punto 3. c.3. della scheda – norma cod. id. 94 – 1953 in relazione allo specifico vincolo diretto entro cui ricade l’area oggetto di pianificazione;

- rispetta e recepisce le prescrizioni pertinenti, come indicate all’allegato 8b articolo 12, comma 12.3.;

proponendo un quadro progettuale conforme che ne ha orientato e letteralmente plasmato gli assetti localizzativi, planivolumetrici e figurativi, sia nelle parti pubbliche che in quelle private, sia nelle parti costruite che negli spazi aperti”.

Conclusioni

Dall'analisi della “Relazione Motivata” trasmessa con nota ID 1217082 del 25.08.2017, si rileva che le variazioni ed integrazioni apportate al Piano Attuativo (già oggetto di precedente procedura di verifica di assoggettabilità a VAS conclusasi positivamente con l'esclusione dalla stessa procedura con DD /2015) non interferiscono e non variano i carichi insediativi già valutati (sia in termini quantitativi, che qualitativi e funzionali) nella precedente verifica di assoggettabilità in quanto riferite al solo miglioramento dell'assetto planivolumetrico per il miglior adeguamento alla disciplina del PIT/PPR, non incidendo, rispetto al piano originario, sul sistema delle risorse ambientali interessate sul sistema delle dotazioni e dei servizi territoriali.

Visto inoltre il parere di ARPAT – Area Vasta Costa – Dipartimento di Lucca prot. 80857 del 16/11/17 (ns prot. 39927 del 17/11/17) di condivisione alla scelta di non assoggettare a VAS il Piano Attuativo, se ne propone l’esclusione dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

Pietrasanta, 27/02/18

Io Specialista Tecnico
Ing. Lisa Cini